

Addì 20 dicembre 2011 in Roma

Tra

CONFINDUSTRIA

e

CGIL, CISL e UIL

Premesso

che l'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;


che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, ritengono opportuno favorire la definizione di accordi quadro territoriali che recepiscano i contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro con riferimento ad istituti che, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009/2010/2011, hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legislazione in materia;

convengono


che l'allegato accordo quadro territoriale, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali o pluri aziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Le parti sono impegnate ciascuna per le proprie competenze ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.


CONFINDUSTRIA



CGIL



CISL



UIL



Addi in

Tra

Associazione territoriale di Confindustria

E

C.G.I.L. territoriale

C.I.S.L. territoriale

U.I.L. territoriale ,

premesso che

che l'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato, per il periodo d'imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126

si conviene quanto segue

Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria nella provincia o nel territorio disono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Le imprese, pertanto, applicheranno le agevolazioni fiscali - che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di.....

Le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluri-aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. (associazione di CONFINDUSTRIA)

p. la CGIL

p. la CISL

p. la UIL



CONFINDUSTRIA

Detassazione - Sottoscritto in data odierna l'accordo Confindustria - CGIL, CISL, UIL

Roma, 21 Dicembre 2011

Confindustria
Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali
Il Direttore Pierangelo Albini

In data odierna, Confindustria ha sottoscritto con CGIL, CISL e UIL un accordo volto ad agevolare, anche per l'anno 2012, l'accesso, per le imprese associate, ai benefici fiscali sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività (*cf. in allegato*).

Come già nel marzo del 2011, abbiamo concordato con le organizzazioni sindacali il testo di un "modello" di accordo quadro territoriale che, anche in considerazione delle indicazioni interpretative contenute nella circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, recepisce i contenuti dei contratti collettivi nazionali applicati in azienda (*cf. punto 2, quarto paragrafo della circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011*).

La stipulazione di accordi quadro territoriali consente, dunque, alle imprese associate interessate, di riconoscere l'agevolazione fiscale anche per gli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda, che abbiano determinato incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Si ricorda però che, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 12, della Legge di stabilità 2012, la detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, per essere effettivamente applicabile nel 2012, attende l'emanazione di un DPCM, che individui i parametri di riferimento (plafond massimo detassabile, reddito di accesso).

Come già nel precedente accordo, il modello in allegato prevede:

- la possibilità per le imprese multilocalizzate di estendere il beneficio fiscale anche alle sedi o agli stabilimenti situati al di fuori della provincia o del territorio di riferimento;
- l'obbligo per l'impresa di informare la RSU nonché di dare comunicazione ai lavoratori dell'attuazione dell'intesa;

- il carattere cedevole e sussidiario dell'accordo quadro rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali applicate dall'impresa.

Con riferimento a quest'ultimo punto, ricordiamo che sarà quanto mai opportuno che l'impresa o le imprese interessate alla stipulazione di intese aziendali o pluriaziendali, siano assistite dalle Associazioni di appartenenza.

Massimo Marchetti

Allegati

 Accordo detax [697 Kbytes - <3 min.@56Kb/s]